*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I* | Anno 109° — Numero 82

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* | ROMA - Venerdì, 29 marzo 1968 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

### 1967



### 1968



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI ED ESAMI



# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1967, n. **1454**.

**Erezione in ente morale della fondazione « Dott. Baldassare Grillo », con sede in Mazara del Vallo.**

N. 1454. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Dott. Baldassare Grillo », con sede in Mazara del Vallo, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *marzo* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 218, *foglio n.* 38. — GRECO

LEGGE 1° marzo 1968, n. **243**.

**Iscrizione dell'idrovia Melegnano-Pavia-Po tra le linee navigabili di seconda classe.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

L'idrovia Melegnano-Pavia-Po è iscritta fra le linee navigabili della 2ª classe, di cui all'articolo 2, terzo comma, del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1968

SARAGAT

MORO — MANCINI — NATALI — SCALFARO — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 1° marzo 1968, n. **244**.

**Abrogazione dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, concernente l'assoggettabilità dei contratti di appalto alla procedura di accertamento del valore venale.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono abrogate le norme contenute nell'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, concernenti l'accertamento di congruità di valore dei prezzi o corrispettivi dichiarati per i contratti di appalto.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

A tale data i procedimenti in corso per l'accertamento del valore venale si estinguono di diritto; le imposte, comunque pagate a seguito dell'accertamento di cui all'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, non sono ripetibili.

Art. 2.

L'imposta di registro applicata agli atti previsti dall'articolo 52 della tariffa, allegato *A*, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è ridotta all'1 per cento quando si tratti di atti stipulati dallo Stato e dagli Enti locali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1968

SARAGAT

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 1° marzo 1968, n. **245**.

**Modifiche alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata « una tantum » per i prodotti tessili.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella tabella allegato *C* alla legge 12 agosto 1957, numero 757, sono aggiunti i seguenti prodotti:

« 514-*b*. — Fili e cordoncini di gomma elastica vulcanizzata ricoperti di materie tessili.

ex 514-*c*. — Filati di materia tessile impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata.

626. — Crino artificiale, paglia artificiale (lamette) e imitazioni di *catgut* di materie tessili artificiali.

639. — Crino artificiale, lamette o paglia artificiale ed imitazioni di *catgut*, di materie tessili sintetiche.

698. — Filati metallici (misti con materie tessili) ».

Art. 2.

La voce « ex 751 — Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili per i soli manufatti la cui confezione consiste essenzialmente in taglio diritto, orlatura, frangiatura », di cui alla tabella *B* allegata alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata con l'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 267, è così modificata:

« Ex 751. — Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili, per i soli manufatti la cui confezione consiste essenzialmente in taglio diritto o curvilineo, orlatura e frangiatura ».

Art. 3.

La voce « ex 751. — Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili, esclusi i manufatti la cui confezione consiste essenzialmente in taglio diritto, orlatura, frangiatura ed oggetti di arredamento (tende, tendine, eccetera) di tessuto o di feltro non nominati nè compresi altrove », di cui all'articolo 12 della legge 12 agosto 1957, n. 757, modificato dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1958, n. 267, è così modificata:

« Ex 751. — Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili, esclusi i manufatti la cui confezione consiste essenzialmente in taglio diritto o curvilineo, orlatura e frangiatura, ed oggetti di arredamento (tende, tendine, eccetera) di tessuto o di feltro, non nominati nè compresi altrove ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1968

SARAGAT

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 8 marzo 1968, n. **246**.

**Modificazioni dei limiti, previsti dalla legge sul lotto, relativi alle tombole, alle lotterie e alle pesche o banchi di beneficenza.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

I limiti previsti dall'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito con la legge 5 giugno 1939, n. 973, successivamente sostituito mediante l'articolo 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, sono aumentati a lire 3.000.000 nei casi di cui ai numeri 1) e 3) e a lire 500.000 nei casi di cui al n. 2) dell'articolo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1968

SARAGAT

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 12 marzo 1968, n. **247**.

**Interpretazione autentica dell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959, recante norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

La locuzione « per una sola volta », contenuta nell'articolo 39, primo comma, della legge 19 luglio 1962, n. 959, deve intendersi « per una sola volta nell'ambito di uno stesso ruolo ».

Il beneficio previsto dal medesimo articolo 39 non può reiterarsi nel caso di passaggio da un ruolo ad un altro dell'Amministrazione finanziaria, qualora l'aver fruito del beneficio stesso nel ruolo di provenienza abbia avuto effetti determinanti per il passaggio nel nuovo ruolo, oppure abbia comunque influenza sullo svolgimento della nuova carriera.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

---

LEGGE 12 marzo 1968, n. **248**.

**Proibizione della vendita delle sigarette sciolte da parte dei monopoli di Stato.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' vietata la vendita al pubblico, sotto qualsiasi forma, delle sigarette sciolte.

Art. 2.

Ai trasgressori della norma di cui all'articolo precedente, il capo dell'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato applica la pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 20.000.

Art. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1968.

**Proroga dell'incarico di commissario dell'Ente nazionale assistenza lavoratori e nomina del vice commissario dello stesso ente.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale dopolavoro (ora Ente nazionale assistenza lavoratori), e sue successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'E.N.A.L. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1955, n. 478, e modificato con successivo decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 1408;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1966 (registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 1966), con il quale l'avv. prof. Vitaliano Rovigatti è stato nominato commissario dell'Ente nazionale assistenza lavoratori per provvedere alla normale amministrazione e con l'incarico di formulare proposte per il riordinamento dell'ente, la riorganizzazione dei servizi e la regolamentazione dello stato giuridico ed economico del personale, entro il termine del 31 dicembre 1967;

Atteso che sono tuttora in corso gli adempimenti di cui innanzi che, per le questioni che implicano, non hanno potuto essere ultimati nel termine suindicato;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di far luogo alla proroga dell'incarico di cui trattasi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'incarico di commissario dell'Ente nazionale assistenza lavoratori, affidato all'avv. prof. Vitaliano Rovigatti con decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1966, per attendere ai compiti di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso decreto, è prorogato fino al 31 dicembre 1968.

Il dott. Ferdinando Amiconi è nominato vice commissario dell'ente.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1968

SARAGAT

MORO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *febbraio* 1968
*Registro n.* 2 *Presidenza, foglio n.* 47

**(2510)**

---

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1968.

**Integrazione del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria.**

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 5 luglio 1967, relativo alla integrazione dei comitati regionali per la programmazione economica con rappresentanti di enti aventi particolare rilevanza ai fini della programmazione economica regionale;

Vista la nota n. 1161 del 12 febbraio 1968, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria comunica che il comitato medesimo, in adempimento del citato decreto 20 giugno 1967, ha deliberato di designare l'avv. Alberto Boyer e il prof. dott. Giuseppe Dagnino, quali rappresentanti, rispettivamente, della Società Italia di navigazione e del Consorzio autonomo del porto di Genova;

Ritenuta la necessità di procedere in base alle designazioni pervenute alla integrazione del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria;

Decreta:

*Articolo unico*

Sono chiamati a far parte del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria in rappresentanza degli enti aventi particolare rilevanza ai fini della programmazione economica della regione, l'avvocato Alberto Boyer e il prof. dott. Giuseppe Dagnino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1968

*Il Ministro*: PIERACCINI

(2512)

---

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1968.
**Modifiche al decreto ministeriale 15 aprile 1966, riguardante la « Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, ed utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale ».**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, che attribuisce al Ministro per la sanità il potere di stabilire le condizioni, limitazioni o tolleranze d'impiego per le sostanze che possono essere cedute dagli imballaggi, dai recipienti, dagli utensili o dagli apparecchi ai prodotti alimentari o dai contenitori alle sostanze d'uso personale, domestico o igienico che possono essere assorbite dalla cute o dalle mucose;

Visto il proprio decreto in data 15 aprile 1966, riguardante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti ed utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Considerata la necessità di provvedere all'aggiornamento delle norme contenute nel decreto sopracitato;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Gli allegati *A* e *B* del decreto ministeriale 15 aprile 1966 indicato in epigrafe sono modificati come segue:

ALLEGATO *A*

PARTE SECONDA

*Additivi per materie plastiche*

Sono inclusi i seguenti additivi per materie plastiche:

| | Condizioni, limitazioni tolleranze d'impiego (1) |
|---|---|
| Acido arachico | — |
| Acido beenico | |
| Acido fosforico | |
| Acido lignocerico | |
| Alcool laurilico | |
| Potassio caprinato | |
| Potassio capronato | |
| Sale potassico dell'acido maleico semiesterificato con l'alcool cetilico | |
| Anidride cromica . . . . . . . | Come ancorante per politetrafluoroetilene su utensili da cucina in alluminio o in vetro e purchè il cromo migrabile non superi il limite di 0,05 ppm. (2) |
| Alla voce « bis-stearo-etilendiammina » le limitazioni d'impiego sono così modificate: | Per guarnizioni in quantità non superiore a 0,50 per cento sulla materia plastica; in altri casi in quantità non superiore a 0,2 per cento sulla materia plastica. |

ALLEGATO *B*

E' inclusa la voce n. 6 - *Prove di cessione su capsule, guarnizioni, tappi e simili elementi di chiusura in materia plastica per contenitori in vetro.*

Le prove di cessione su capsule, guarnizioni, tappi e simili elementi di chiusura in materia plastica per contenitori in vetro devono essere effettuate, caso per caso, unitamente ai contenitori ai quali gli stessi elementi di chiusura sono destinati.

A tale scopo prelevare un minimo di 10 contenitori uguali muniti del rispettivo elemento di chiusura (capsula, guarnizione, tappo o simile). Praticare un foro sul fondo dei contenitori, lavarli con un getto d'acqua di fonte e successivamente con acqua distillata ed asciugarli. Quindi chiudere fermamente ogni contenitore con il rispettivo elemento di chiusura, porlo in posizione rovesciata e riempirlo attraverso il foro, fino a circa cm. 1 dalla parete superiore forata, con il solvente prescelto, precedentemente portato alla temperatura indicata. La parete superiore forata viene coperta con un vetro da orologio.

Nel caso di contenitori di capacità superiore a ml 500, adottare tutte le condizioni sopraindicate con un volume di solvente di ml 500 per ogni contenitore.

In tali condizioni portare i contenitori in adatto termostato e lasciarli alla temperatura voluta, per il tempo indicato nella tabella n. 1. Per le temperature più elevate e comunque per le prove con eptano, fare uso di autoclave termostatata.

Successivamente operare come indicato nel comma quinto e seguenti del precedente punto 4.

Il residuo di cessione per contenitore non deve superare le 50 ppm riferite alla capacità del contenitore espressa in g di acqua.

Per il calcolo si applica la seguente formula:

$$Q = \frac{e}{v} \cdot 1000$$

dove:

$Q$ = residuo di cessione, riferito ad una capsula o simile ed al rispettivo contenitore esaminati, espresso in parti per milione;

$e$ = peso del residuo in mg, riferito ad una capsula o simile ed al rispettivo contenitore (peso del residuo totale diviso per il numero delle capsule o simili esaminate).

---

(1) Quando non è esplicitamente indicato, non c'è limitazione d'impiego oltre quelle generali previste dal decreto.

(2) Le prove di cessione saranno eseguite con acido acetico al 5 % per 30 minuti a 100°C e la determinazione del cromo nell'estratto acetico dovrà essere eseguita con il metodo riportato alla voce n. 7 dell'allegato.

Fare una prova in bianco utilizzando il contenitore senza tappo e dedurre la cessione eventualmente dovuta alla superficie in vetro esposta.

$v$ = volume del contenitore, espresso in g. di acqua.

E' inclusa la voce n. 7 - *Metodo per la determinazione del cromo migrabile da utensili da cucina in alluminio o in vetro rivestiti internamente con politetrafluoroetilene.*

1. *Principio del metodo*

Il residuo ottenuto dalle prove di cessione viene incenerito a 400°C e quindi sottoposto ad ossidazione con permanganato di potassio al fine di trasformare il cromo nella forma esavalente; l'eccesso di ossidante viene distrutto con sodio azide. Il cromo viene quindi determinato con difenilcarbazide, che sviluppa una colorazione rosso-violetta, la cui intensità viene misurata a 540 μ.

Sensibilità della reazione: 1 gamma di cromo esavalente.

2. *Reattivi*

— Acido nitrico p.a. d.: 1,48, distillato;
— Acido solforico 0,5 N, in acqua bidistillata;
— Potassio permanganato 0,1 N in acqua bidistillata;
— Sodio azide al 5% in acqua bidistillata;
— Soluzione di difenilcarbazide: in pallone tarato da ml 250 sciogliere g 10 di anidride ftalica in ml 175 di alcool etilico ridistillato, scaldando per favorire la soluzione; dopo raffreddamento addizionare la soluzione ottenuta sciogliendo g 0,625 di difenilcarbazide in ml 50 di alcool etilico ridistillato; portare a volume con alcool etilico ridistillato. Conservare in bottiglia scura in frigorifero. In tali condizioni la soluzione è stabile per molto tempo.
— Soluzione di sodio fosfato monobasico 4 M in acqua bidistillata.

3. *Descrizione del metodo*

Il residuo ottenuto dalla prova di cessione con acido acetico al 5% a 100°C per 30 minuti e contenuto in capsula a fondo piano viene incenerito su piastra riscaldante a 400°C, fino ad ottenere ceneri bianche.

Dopo raffreddamento si aggiungono ml 10 di acido solforico 0,5 N, riscaldando per ottenere la completa soluzione. Aggiungere ml 0,5 di soluzione di potassio permanganato 0,1 N, coprire con vetro di orologio e scaldare su bagnomaria bollente per 20'. Per tutta la durata del riscaldamento deve persistere una leggera colorazione stabile, il che si ottiene, se necessario, con l'aggiunta, di tanto in tanto, di alcune gocce di permanganato. Si elimina quindi l'eccesso di permanganato aggiungendo lentamente, e goccia a goccia (una goccia almeno ogni 10 secondi), la soluzione di sodio azide al 5% ed agitando dopo ogni aggiunta, fino a scomparsa del colore (in genere sono sufficienti 3-5 gocce di sodio azide). L'operazione va effettuata a caldo, sul bagnomaria stesso evitando un eccesso di sodio azide. Togliere la capsula dal bagnomaria e raffreddare.

Trasferire la soluzione in palloncino tarato da ml 25, effettuando accurati lavaggi della capsula con piccoli volumi di acqua bidistillata (ml 2-3 alla volta) e portare a volume con altra acqua bidistillata.

Filtrare la soluzione su carta Whatman n. 1 in beuta da ml 50. Prelevare ml 5 della soluzione filtrata e portarli in palloncino, tarato da ml 25. Aggiungere ml 1 di soluzione di difenilcarbazide e attendere 1 minuto per lo sviluppo del colore. Aggiungere quindi ml 2,5 di soluzione di sodio fosfato monobasico 4 M. Portare a volume con acqua bidistillata e misurare entro 30 minuti allo spettrofotometro, in celle da cm 1, a 540 μ, l'intensità della colorazione, rispetto ad acqua bidistillata.

Ricavare dalla curva di taratura la quantità di cromo corrispondente, moltiplicandola per 5 per risalire al cromo totale presente nel residuo di cessione.

Per esprimere il cromo migrato in parti per milione (ppm) rispetto alla capacità dell'utensile si adotta la stessa formula indicata dall'allegato *B* del decreto ministeriale 15 aprile 1966.

Qualora l'intensità della colorazione ottenuta da ml 5 della soluzione filtrata fosse troppo debole o troppo forte ripetere la reazione cromatica finale su una aliquota conveniente. Di tale variazione si terrà conto nel calcolo.

4. *Curva di taratura*

Per costruire la curva di taratura porre in distinte capsule volumi di soluzione standard di potassio bicromato corrispondenti a quantità di cromo comprese tra 0 e 16 gamma. Effettuare tutto il procedimento descritto, sviluppando la reazione cromatica nel primo pallone tarato da ml 25, sull'intera soluzione, non essendo necessaria la filtrazione. Misurare l'intensità delle singole colorazioni a 540 μ, in celle da cm 1, rispetto al bianco reattivi.

Riportare i valori di densità ottica ottenuti su un grafico, nel quale figurano in ascisse le quantità di cromo e in ordinate i rispettivi valori di densità ottica.

Roma, addì 9 marzo 1968

*Il Ministro:* MARIOTTI

**Determinazione colorimetrica del cromo migrabile**

(2522)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Concessione di medaglie di benemerenza

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito al sig. Riccardo Mazzaccara di Celenza la medaglia d'argento di benemerenza, a titolo di riconoscimento della particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito al rag. Paolo Iaboni la medaglia d'argento di benemerenza, a titolo di riconoscimento della particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

(2856)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Conferma del commissario governativo per la gestione straordinaria della Sezione autonoma zolfatai, istituita presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1791 in data 7 marzo 1968, il prof. Luigi Arnone, presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta, è stato confermato, per la durata di mesi sei, commissario governativo per la gestione straordinaria della Sezione autonoma zolfatai istituita presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta.

(2517)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno in comune di Cercola.

Con decreto 9 novembre 1967, n. 2773, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un appezzamento di terreno, riportato al foglio n. 3, particella 136, partita 237 del catasto del comune di Cercola (Napoli), della complessiva estensione di mq. 315.

(2573)

### Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Scerni

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1967, numero 25726/4082, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ranalli Rosalia nata a Scerni il 29 maggio 1910 delle zone demaniali facenti parte del trattura « Lanciano-Cupello » in Scerni estese mq. 2075, riportate in catasto alle particelle nn. 155-parte e 274-c del foglio di mappa n. 1 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 64 e 63.

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1967, numero 25727/4081, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Palmucci Antonio nato a Scerni il 22 novembre 1912 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », 1° tronco rurale in Scerni estese mq. 180 riportate in catasto alle particelle numeri 140-parte e 125-o del foglio di mappa n. 2 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 113 e 112.

(2665)

### Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Salerno

Con decreto ministeriale addì 7 marzo 1968 la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Salerno viene prorogata fino al 31 dicembre 1968 ed il dott. Raul Testa è confermato nell'incarico di commissario governativo del consorzio medesimo con gli stessi poteri ed obblighi determinati dal decreto ministeriale 30 giugno 1967.

Con il medesimo decreto vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1967 ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art. 2366 del Codice civile alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

(2662)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Catania ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1968, il comune di Catania viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 826.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2851)

### Autorizzazione al comune di Praso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1968 il comune di Praso (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2794)

### Autorizzazione al comune di Marcianise ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1968 il comune di Marcianise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2793)

### Autorizzazione al comune di Vibo Valentia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1968 il comune di Vibo Valentia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 41.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2795)

### Autorizzazione alla provincia di Salerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1968, la provincia di Salerno viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 501.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2855)

**Autorizzazione al comune di Casalanguida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1968 il comune di Casalanguida (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.091.136, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2796)

**Autorizzazione al comune di Cervinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1968 il comune di Cervinara (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.757.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2797)

**Autorizzazione al comune di Pisoniano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1968 il comune di Pisoniano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.302.069, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2798)

**Autorizzazione al comune di Sant'Angelo a Scala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1968 il comune di Sant'Angelo a Scala (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.999.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2799)

**Autorizzazione al comune di Summonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1968 il comune di Summonte (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.495.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2800)

**Autorizzazione al comune di Vezzano Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1968 il comune di Vezzano Ligure (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.871.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2801)

**Autorizzazione al comune di Aci Catena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1968, il comune di Aci Catena (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.379.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2890)

**Autorizzazione al comune di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1968, il comune di Cagliari viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.279.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2891)

**Autorizzazione al comune di Montallegro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1968, il comune di Montallegro (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.555.472, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2893)

**Autorizzazione al comune di Pedara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1968, il comune di Pedara (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.851.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2894)

**Autorizzazione al comune di Delianuova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1968, il comune di Delianuova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.499.691, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2892)

**Autorizzazione al comune di Prepotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1968, il comune di Prepotto (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.802.281, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2852)

**Autorizzazione al comune di Solignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1968, il comune di Solignano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.282.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2853)

**Autorizzazione al comune di Turriaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1968, il comune di Turriaco (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.571.489, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2854)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Scioglimento di quarantanove società cooperative di varie provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 marzo 1968 le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

1) Società cooperativa Il Partigiano, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Laboccetta in data 23 maggio 1946, repertorio n. 3231;

2) Società cooperativa di cons. dipendenti del Comitato italiano petroli con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito De Tommasi in data 15 febbraio 1945, repertorio n. 8247;

3) Società cooperativa edilizia Phoebea, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Cangemi in data 26 marzo 1957, repertorio n. 359;

4) Società cooperativa Vetraria calabrese, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Menichini in data 11 aprile 1949, repertorio n. 1888;

5) Società cooperativa La Fiorente, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 7 marzo 1956, repertorio n. 5456;

6) Società cooperativa edilizia « La Celerissima », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 25 aprile 1956, repertorio n. 5929;

7) Società cooperativa edilizia La Vedetta, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Familiari in data 5 febbraio 1955, repertorio n. 14667;

8) Società cooperativa edilizia lavoratori telefonici - C.E.L.T., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Battiata in data 13 dicembre 1960, repertorio n. 14093;

9) Società cooperativa edilizia La Famiglia, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito De Tommasi in data 24 agosto 1954, repertorio n. 21051;

10) Società cooperativa edilizia Maritalia, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 9 luglio 1956, repertorio n. 6427;

11) Società cooperativa edilizia Era Nuova, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito De Tommasi in data 14 dicembre 1955, repertorio n. 23986;

12) Società cooperativa edilizia Pandora, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Polimeni in data 5 giugno 1955, repertorio n. 9206;

13) Società cooperativa edilizia Alcide De Gasperi, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Familiari in data 9 ottobre 1954, repertorio n. 14204;

14) Società cooperativa edilizia Ara di Delo, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Familiari in data 30 giugno 1958, repertorio n. 29414;

15) Società cooperativa edilizia « Le Stellette », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Poggio in data 26 settembre 1956, repertorio n. 15757;

16) Società cooperativa edilizia Fortitudo, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Polimeni in data 17 maggio 1954, repertorio n. 6430;

17) Società cooperativa edilizia L'Assunta, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Familiari in data 8 febbraio 1955, repertorio n. 14674;

18) Società cooperativa edilizia Myosotis, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Polimeni in data 27 maggio 1955, repertorio n. 9158;

19) Società cooperativa di produzione e lavoro La Pellarese, con sede in Pelloro di Reggio Calabria, costituita per rogito Polimeni in data 14 maggio 1953, repertorio n. 3905;

20) Società cooperativa edilizia Anna Maria, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Battiata in data 13 febbraio 1962, repertorio n. 21616;

21) Società cooperativa edilizia « Vittoria », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Canale in data 28 dicembre 1954, repertorio n. 9954;

22) Società cooperativa edilizia Virtus et Labor, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Laboccetta in data 15 novembre 1954, repertorio n. 10082;

23) Società cooperativa edilizia Fior d'arancio, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 26 ottobre 1963, repertorio n. 25518;

24) Società cooperativa edilizia Rinascente, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Rognetta in data 24 aprile 1954, repertorio n. 47466;

25) Società cooperativa edilizia Primavera, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 16 luglio 1954, repertorio n. 1728;

26) Società cooperativa edilizia S. Remo, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Poggio in data 20 aprile 1956, repertorio n. 12605;

27) Società cooperativa edilizia Medaglia D'Argento Salvatore Caravelli, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Laboccetta in data 22 ottobre 1949, repertorio n. 5916;

28) Società cooperativa edilizia San Gregorio Magno, con sede in Gallica di Reggio Calabria, costituita per rogito Gangemi in data 17 marzo 1962, repertorio n. 4443;

29) Società cooperativa edilizia Riviera, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Poggio in data 13 luglio 1956, repertorio n. 14265;

30) Società cooperativa edilizia Fausta, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 22 marzo 1956, repertorio n. 5547;

31) Società cooperativa edilizia « Prospera Domus », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Poggio in data 24 gennaio 1955, repertorio n. 5838;

32) Società cooperativa edilizia Stella, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Canale in data 28 dicembre 1954, repertorio n. 9955;

33) Società cooperativa edilizia Buen Retiro, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Polimeni in data 18 marzo 1955, repertorio n. 8674;

34) Società cooperativa La Provvidenza, già Fata Morgana, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito De Tommasi in data 26 agosto 1954, repertorio n. 21074;

35) Società cooperativa edilizia Aviatore - C.E.A., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Laboccetta in data 28 maggio 1954, repertorio n. 9702;

36) Società cooperativa edilizia S. Rita, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Polimeni in data 7 luglio 1955, repertorio n. 9455;

37) Società cooperativa Lavoro e Progresso, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Laboccetta in data 8 febbraio 1945, repertorio n. 2268;

38) Società cooperativa S. Marco, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Polimeni in data 2 marzo 1954, repertorio n. 5620;

39) Società cooperativa appalti e costruzioni - S.C.A.C., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Rognetta in data 1° gennaio 1950, repertorio n. 29170;

40) Società cooperativa edilizia Certezza, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 17 dicembre 1956, repertorio n. 7434;

41) Società cooperativa edilizia La Residenziale, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Battiata in data 25 novembre 1957, repertorio 2496;

42) Società cooperativa edilizia Itaca, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Polimeni in data 26 maggio 1955, repertorio n. 9154;

43) Società cooperativa Reduci di Guerra Arditi, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Menichini in data 26 agosto 1948, repertorio n. 1457;

44) Società cooperativa edilizia Lux Vitae, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 3 marzo 1955, repertorio n. 2654;

45) Società cooperativa edilizia Aspromonte, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito De Tommasi in data 4 settembre 1952, repertorio n. 17270;

46) Società cooperativa edilizia « La tela di Penelope », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 13 marzo 1956, repertorio n. 5505;

47) Società cooperativa edilizia Bugea, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito De Tommasi in data 28 settembre 1954, repertorio n. 21249;

48) Società cooperativa edilizia « Volontà » con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Menichini in data 29 settembre 1955, repertorio n. 14437;

49) Società cooperativa edilizia Gaetano Filangeri, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 12 novembre 1956, repertorio n 7232.

**(2639)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 62

**Corso dei cambi del 28 marzo 1968 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,07 | 624,10 | 624,20 | 624,15 | 624 — | — | 624,35 | 624,15 | 624,18 | 624 — |
| $ Can. | 576,85 | 576,80 | 576,25 | 576,40 | 576,50 | — | 576,60 | 576,40 | 576,85 | 576,50 |
| Fr. Sv. | 144,29 | 144,40 | 144,45 | 144,505 | 144,40 | — | 144,53 | 144,505 | 144,29 | 144,45 |
| Kr. D. | 83,75 | 83,76 | 83,78 | 83,78 | 83,80 | — | 83,77 | 83,78 | 83,75 | 83,75 |
| Kr. N. | 87,43 | 87,43 | 87,45 | 87,43 | 87,55 | — | 87,43 | 87,43 | 87,43 | 87,43 |
| Kr Sv. | 120,83 | 120,75 | 120,80 | 120,75 | 120,70 | — | 120,78 | 120,75 | 120,83 | 120,83 |
| Fol. | 172,72 | 172,80 | 172,85 | 172,82 | 172,75 | — | 172,83 | 172,82 | 172,72 | 172,80 |
| Fr B. | 12,56 | 12,562 | 12,5625 | 12,5620 | 12,55 | — | 12,565 | 12,5620 | 12,57 | 12,55 |
| Franco francese | 126,94 | 126,88 | 126,84 | 126,885 | 126,80 | — | 126,93 | 126,885 | 126,94 | 126,90 |
| Lst. | 1496,45 | 1496,80 | 1496,50 | 1496,90 | 1497 — | — | 1496,975 | 1496,90 | 1499,25 | 1496,50 |
| Dm. occ. | 156,50 | 156,65 | 156,62 | 156,66 | 156,55 | — | 156,67 | 156,66 | 156,51 | 156,65 |
| Scell. Austr. | 24,13 | 24,14 | 24,125 | 24,1310 | 24,05 | — | 24,1325 | 24,1310 | 24,13 | 24,13 |
| Escudo Port. | 21,87 | 21,85 | 21,84 | 21,87 | 21,80 | — | 21,835 | 21,87 | 21,87 | 21,87 |
| Peseta Sp. | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,9575 | 8,90 | — | 8,96 | 8,9575 | 8,96 | 8,96 |

**Media dei titoli del 28 marzo 1968**

| Titolo | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 105,90 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,675 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 82,90 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 98,825 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 96,275 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 96,275 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 95,15 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 98,575 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 | 99,875 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,10 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100,05 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100,025 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 99,975 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 100 — |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato:* ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 28 marzo 1968**

| Valuta | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,25 |
| 1 Dollaro canadese | 576,50 |
| 1 Franco svizzero | 144,517 |
| 1 Corona danese | 83,775 |
| 1 Corona norvegese | 87,43 |
| 1 Corona svedese | 120,765 |
| 1 Fiorino olandese | 172,825 |
| 1 Franco belga | 12,563 |
| 1 Franco francese | 126,907 |
| 1 Lira sterlina | 1496,937 |
| 1 Marco germanico | 156,665 |
| 1 Scellino austriaco | 24,132 |
| 1 Escudo Port. | 21,852 |
| 1 Peseta Sp. | 8,959 |

# COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

### Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 30 maggio 1935, n. 1394/R/Gab., con cui al sig. Vinatzer Francesco, nato a Castelrotto il 16 aprile 1884, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Vinazza;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 30 gennaio 1968 dalla signora Vinazza Ildegarda in Glira, nata a Castelrotto il 13 settembre 1929, figlia del predetto, in atto residente a Castelrotto;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 30 maggio 1935, numero 1394/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Vinazza Ildegarda in Glira, nata a Castelrotto il 13 settembre 1929 ed ivi residente in frazione S. Michele, 55, viene ripristinato nella forma tedesca di Vinatzer.

Il sindaco del comune di Castelrotto provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 5 marzo 1968

*Il Vice commissario del Governo:* MASCI

(2528)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Diario delle prove scritte per il concorso a cinquantasei posti di volontario nella carriera diplomatica**

Le prove scritte per il concorso a cinquantasei posti di volontario nella carriera diplomatica, indetto con decreto ministeriale 9 gennaio 1968, avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, con inizio il 22 aprile 1968, giorno in cui verrà effettuata la prova scritta di economia politica e politica economica.

(2925)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di quindici inservienti in prova.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana per l'assunzione di quindici inservienti in prova presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

I relativi posti, disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi, fanno parte della dotazione prevista per l'Amministrazione centrale medesima nella nota alla tabella «F» allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Art. 2.

Gli aspiranti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) avere compiuto gli studi d'istruzione elementare;

B) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1. Di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

2. Di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai ripatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del Continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, numero 319;

m) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone d'intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746.

3. Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1 si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2 e 3, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4. Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5. Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40.

6. Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa e gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella A allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, e dalle voci da 4 a 10 della tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

*b*) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3, secondo comma, della legge stessa, e per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima;

*c*) per le vedove e per gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio, nonchè per le vedove e per gli orfani dei caduti sul lavoro.

7. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

*a*) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e dei salariati di ruolo dello Stato;

*b*) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

*c*) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti.

*C*) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*D*) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

*E*) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

*F*) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

*G*) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, quinto comma del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

### Art 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, div. 3ª — redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, div. 3ª — entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

*a*) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

*b*) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

*f*) il titolo di studio;

*g*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

*i*) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

*l*) di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio presso l'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari.

Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale del personale è degli affari generali e amministrativi.

### Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

### Art. 5.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana sarà dato da una commissione costituita a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione stessa, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli con determinazione dei relativi coefficienti e fisserà il punteggio massimo complessivo attribuibile ad ogni candidato, nonchè quello minimo per il conseguimento della idoneità. A riguardo, *gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria,* e cioè:

*a*) titoli di studio superiori alla licenza elementare;

*b*) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso Amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati ed operai di ruolo delle amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati che siano dipendenti di Amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare il certificato dei servizi resi, contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto.

*c*) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di

custodia, il Corpo delle guardie forestali, la Croce rossa italiana, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

*d*) i titoli comprovanti l'idoneità riportata in precedenti concorsi statali;

*e*) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, i servizi prestati alle dipendenze di enti o associazioni private, aziende, ditte o imprese commerciali, industriali o artigiane, ecc.).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Ministero della pubblica istruzione dopo il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso fissato nel primo comma del precedente art. 3. Del pari non saranno valutati i titoli prodotti a questa o ad altre amministrazioni cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura sotto dettato consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a quindici righe a stampa.

Saranno invitati a sostenere la prova i candidati cui sarà stato attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per l'iscrizione nella graduatoria degli idonei.

La prova medesima non si intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno una votazione di sei decimi.

Art. 7.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Detta prova avrà luogo in Roma, nel giorno che verrà indicato con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica non meno di quindici giorni prima dello svolgimento di essa.

Ai candidati sarà data inoltre comunicazione, nello stesso termine, del luogo, del giorno e dell'ora in cui la prova stessa sarà tenuta.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a*) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

*b*) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

*c*) tessera postale o carta di identità;

*d*) porto d'armi;

*e*) patente automobilistica;

*f*) passaporto.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana e che intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, div. 3ª — entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori, che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso, debbono fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, div. 2ª — sotto pena di decadenza, entro il termine di cuiall'art. 12, gli appositi documenti elencati nell'art. 10, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini considerati nel precedente comma.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana e che abbiano titoli da far valere ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza o della precedenza nella nomina, dovranno produrre, nei termini di cui al precedente art. 9, i seguenti documenti:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

*a*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 400, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

*b*) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 400, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato maggiore dell'esercito, n. 27200/OM., in data 3 luglio 1948, dello Stato maggiore della marina, n. 202860/Od., in data 8 luglio 1948, dello Stato maggiore dell'aeronautica, ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

*c*) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*d*) i candidati alto-atesini o residènti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle Forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dalla Autorità competente;

2) mutilati ed invalidi:

*a*) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940/45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex-colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'opera;

*b*) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

*c*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

*d*) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante - ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 - il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

*e*) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno comprovare la loro qualifica mediante un attestato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente Sezione provinciale della associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, a termini della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) orfani:

*a*) gli orfani dei caduti per la guerra 1915/18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940/45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

*b*) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

*c*) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dalla Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato, ai sensi e per gli effetti dello art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

*d*) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno produrre un attestato rilasciato dalla competente Sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

4) figli di mutilati e di invalidi:

*a*) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

*b*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

*c*) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

*d*) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

*a*) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra non rimaritate dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio dovranno produrre, su carta da bollo da L. 400, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

*b*) le madri, le vedove e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

6) profughi:

*a*) i profughi dai territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

*b*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400, in conformità al modello previsto dallo art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai Prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

*c*) i connazionali rimpatriati dall'Egitto che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

*d*) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal Ministero degli affari esteri;

*e*) i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi africani che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

*f*) i profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razzziali:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza. I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

10) dipendenti dalle amministrazioni dello Stato:

*a)* gli impiegati e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta dad bollo da L. 400, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Gli impiegati di ruolo che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi;

*b)* gli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

*c)* i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

*d)* i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7, lettera *c)* dell'art. 2 del presente decreto dovranno produrre copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciata dall'autorità militare competente (salvo che non sia stata presentata per i fini indicati nell'art. 5);

*e)* i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alle lettere *a)* e *b)* del n. 10 dovranno essere rilasciati in data non anteriore a 3 mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

### Art. 11.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla Commissione esaminatrice e saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

### Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 2ª - entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

*A)* titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore.

*B)* estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto i 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B)*.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

*C)* certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'Ufficiale di stato civile del comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

*D)* certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

*E)* certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal Segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

*F)* certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra, mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e categorie assimilate, per i mutilati e gli invalidi per servizio, per i mutilati e gli invalidi civili e per i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dello art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6, n. 3, della legge 5 ottobre 1962, n. 1593, e dell'art. 6, n. 3, della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura del suo grado d'invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

*G)* documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 5) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 400, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo

o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi). Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dalla commissione di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, su carta da bollo da L. 400.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati, impiegati e operai di ruolo delle amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 10, n. 10, lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentata per i fini considerati nell'art. 9.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 13.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di inserviente e saranno destinati a prestare servizio presso l'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa amministrazione o che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, gli inservienti in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1967

*Il Ministro*: GUI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1968*
*Registro n. 14, foglio n. 96.*

---

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 400

*Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª.* — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . (provincia di . . . . . . .) il . . . . . . . e residente in . . . . . . . . (provincia di . . . . . . .) via . . . . . . . . . . . n. . . ., chiede di essere ammesso al concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di 15 inservienti in prova presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 1967.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . . . . . . . . . . . . . ;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . . . . . . . . . . . . ;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali: . . . . . . . . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . . . . . . . . . conseguito presso . . . . . . . . . . in data . . . . . . . . . ;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . . . . . . ;

7) è disposto, in caso di nomina a prestare servizio presso l'amministrazione centrale della pubblica istruzione;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data) . . . . . . . . . .

(firma) . . . . . . . . . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati lo avviso di convocazione per la prova pratica di scrittura sotto dettato ed ogni altra eventuale comunicazione: . . (indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

**(2092)**

---

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Concorso pubblico, per titoli, a duecentosessantotto posti di fattorino (categoria ausiliaria) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.

*Posti a concorso*

E' indetto un concorso, per titoli, a duecentosessantotto posti di fattorino nel ruolo della categoria ausiliaria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il 40 % dei posti a concorso è riservato al personale non appartenente alle istituzioni sanitarie, che risulti alle dipendenze dell'Istituto con la qualifica di inserviente non di ruolo alla data del 15 febbraio 1968.

I posti della quota riservata che non potessero essere attribuiti agli inservienti di cui al precedente comma saranno conferiti agli altri concorrenti secondo l'ordine in cui gli stessi risulteranno iscritti nella graduatoria del concorso.

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione*

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

*A*) Aver compiuto gli studi di istruzione elementare (V classe).

*B*) Età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

*a*) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, numero 137, e successive modificazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

*b*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*c*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

*d*) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2 della lettera *d*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) e *d*) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

*e*) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascita, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

*f*) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

2) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

3) per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio, ai sensi della legge 15 novembre 1965, n. 1258;

4) per i mutilati e gli invalidi del lavoro e per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938) - (9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

I dipendenti dell'Istituto in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso in qualità di ausiliari fuori ruolo o di salariati, possono partecipare al concorso stesso qualunque sia la loro età.

*C*) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

*D*) Aver sempre tenuto buona condotta.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

*E*) Godimento dei diritti politici.

*F*) Aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

*G*) Idoneità fisica all'impiego.

Non saranno ammessi al concorso coloro che siano stati dispensati o destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero coloro che siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

*Presentazione delle domande - Termine e modalità*

*Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da L. 400, dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - Ufficio 2°, Sezione 1ª), viale dell'Agricoltura - 00100 Roma (EUR), entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.*

Delle domande presentate a mano direttamente al competente Ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Istituto.

*Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'istituto).*

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà *per alcun motivo* ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

*a*) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

*b*) la data ed il luogo di nascita.

*Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera B) dell'art.* 2, *dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;*

*c*) (qualora siano già alle dipendenze dell'istituto) la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza;

*d*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*e*) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*f*) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

*g*) di essere in possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

*h*) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

*i*) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

*l*) l'indirizzo (comprensivo del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

*L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso;*

*m*) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni dovranno esplicitamente dichiarare tale circostanza;

n) *di essere disposti in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione e di essere a conoscenza della clausola di cui all'art.* 10 *del bando (la quale stabilisce che non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione).*

*La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.*

Non verranno ammessi al concorso i candidati nelle cui domande risultino omesse o incomplete le dichiarazioni di cui ai punti precedenti.

Art. 4.

*Presentazione dei titoli - Termine e modalità*

I candidati hanno facoltà di produrre, a corredo delle domande di ammissione, qualsiasi documento che, a loro giudizio, costituisca titolo valutabile ai fini del concorso, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 6.

Degli eventuali documenti prodotti i candidati dovranno redigere un elenco che, debitamente sottoscritto, dovrà essere accluso alla domanda di partecipazione al concorso unitamente ai documenti stessi.

Non sarà tenuto conto dei documenti che *per qualsiasi motivo* perverranno alla Direzione generale dell'Istituto oltre il termine utile per la presentazione delle domande (anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'Istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni nella trasmissione dei documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Art. 5.

*Commissione esaminatrice*

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Presidente dell'Istituto.

Art. 6.

*Titoli suscettibili di valutazione - Criteri per l'attribuzione dei punteggi - Idoneità*

I titoli da valutare ai fini del concorso sono:

*a*) le votazioni o i giudizi riportati nell'esame di licenza di V classe elementare;

*b*) il servizio prestato presso pubbliche amministrazioni con mansioni proprie del personale ausiliario o salariato;

*c*) altri titoli idonei a dimostrare le capacità del candidato *in ordine alle mansioni proprie della categoria* ausiliaria (che, presso l'Istituto, possono comportare non solo l'espletamento di mansioni di custodia e di vigilanza ma anche quelle di autista, di addetto a macchine targhettatrici, stampatrici, riproduttrici, ecc.).

Ai fini della valutazione dei titoli di cui alla lettera *a*), i candidati dovranno esibire la pagella scolastica in originale o in copia autentica, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968.

I titoli di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere comprovati da certificazioni ufficiali.

Dai certificati relativi ai servizi prestati presso amministrazioni o enti pubblici dovrà risultare la qualità e la durata del servizio prestato.

Le certificazioni rilasciate da privati dovranno essere autenticate da notaio o dal segretario comunale.

Qualora il titolo da valutare si riferisca all'abilitazione alla guida di automezzi, i candidati dovranno attestarne il possesso mediante dichiarazione, redatta sotto la propria responsabilità, nella quale, oltre alle generalità del dichiarante dovranno essere indicati gli estremi della patente (numero, data e luogo di rilascio, categoria).

I criteri di valutazione dei titoli di cui al presente articolo verranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, la quale disporrà di complessivi 40 punti così ripartiti:

per i titoli di cui alla lettera *a*) fino ad un massimo di punti 12;

per i titoli di cui alla lettera *b*) fino ad un massimo di punti 14;

per i titoli di cui alla lettera *c*) fino ad un massimo di punti 14.

Saranno considerati idonei, e come tali inclusi nella graduatoria di merito, i candidati che avranno riportato non meno di 8 punti sui 40 attribuibili.

Art. 7.

*Formazione della graduatoria*

*I candidati inclusi nella graduatoria di merito dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 8 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.*

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato da ciascuno dei candidati. Nei casi di parità di punteggio saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

*a*) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

*b*) dall'età.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di legge vigenti in favore di particolari categorie di cittadini nonchè di quella prevista dall'art. 1 del bando.

Art. 8.

*Titoli di precedenza e preferenza: documentazione*

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilati ed invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati e di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore invalido, nonchè un documento da cui risulti lo stato di filiazione.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione di guerra, con l'indicazione della relativa categoria nonchè lo stato di filiazione;

12) figli di mutilati e di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione per causa di servizio, nonchè lo stato di filiazione;

13) figli di mutilati e di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, da cui risulti l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

Ai documenti di cui sopra il candidato dovrà allegare certificazione attestante lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: certificazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro ovvero dal competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

*a*) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

*b*) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani, combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati o invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

*La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.*

Art. 9.

*Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica*

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

*A tal fine i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti*:

*a*) diploma originale del titolo di studio o copia autentica in bollo, rilasciata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

*b*) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre, nel termine perentorio suddetto, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

*c*) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

*d*) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

*f*) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; qualora gli aspiranti appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

*g*) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

*I documenti di cui alle lettere* c), d) *ed* e) *dovranno essere di data non anteriore a 3 mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.*

*Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.*

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

*Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, i candidati risultati vincitori, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, saranno sottoposti a visita medica da sanitari dell'istituto.*

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto, la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Art. 10.

*Nomina ed assunzione in servizio*

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro la deliberazione di nomina del comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'istituto nei confronti dei dipendenti dell'istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione, da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale della categoria ausiliaria e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 73.500 per tredici mensilità, integrato da un assegno provvisorio pari al 5% dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto e dall'indennità integrativa speciale mensile (attualmente di L. 12.400), nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale. Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione presa a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

*Il presidente*: FANELLI

ALLEGATO *A*

Da redigere su carta bollata da L. 400

*Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio 2° - Sezione 1ª* - Viale dell'Agricoltura - 00100 - ROMA (EUR)

. l . sottoscritt . . . . . . . . . . . . .
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1)
nat . a . . . . . . . . il . . . . . . . . .
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*domanda di essere ammess . a partecipare al concorso pubblico, per titoli, a 268 posti di fattorino (categoria ausiliaria).*

A tal fine . l . sottoscritt . dichiara:

*a*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*b*) di essere iscritt . nelle liste elettorali del Comune di (3) . . . . . . . . ;

*c*) di non aver riportato condanne enali (4);

*d*) di essere in possesso della licenza di V classe elementare conseguita il . (indicare giorno, mese ed anno) presso . . . . . . (indirizzo della Scuola)

*e*) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . .

*f*) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (5) . . . . . .

*g*) di essere residente nel comune di . . . . . (provincia di . .) (6);

*h*) di aver prestato servizio presso . . . . . . (indicazione della pubblica Amministrazione presso la quale è stato prestato il servizio) in qualità di . . . . . . (qualifica) dal . . . . . al . . . . . (7).

*ovvero*

di non aver mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni.

*In caso di nomina, . . . l . sottoscritt . si impegna a raggiungere qualsiasi residenza.*

*. l . sottoscritt . dichiara inoltre di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 10 del bando la quale stabilisce che non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.*

. l . sottoscritt . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8) impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo .
(comprensivo del numero di codice di avviamento postale)

Si allegano alla presente n. . . documenti indicati nell'unito elenco.

Luogo e data . . . . . . . . .

Firma
. . . . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (9)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(6) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(7) I candidati che non sono più in servizio debbono indicare la causa di risoluzione del rapporto di pubblico impiego (dimissioni volontarie, dispensa, destituzione); debbono essere menzionate anche eventuali sospensioni del rapporto per motivi disciplinari.

(8) I dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

**(2174)**

## MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**Concorso per titoli a venticinque premi-acquisto per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica.**

Art. 1.

E' indetto un concorso per venticinque premi-acquisto, dell'importo di L. 400.000 ciascuno, per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica in una delle seguenti discipline: Politica economica - Economia politica - Scienza delle finanze - Diritto costituzionale - Diritto amministrativo Diritto tributario, o in discipline comprese nelle precedenti o ad esse affini.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che conseguiranno la laurea presso le università e gli istituti superiori universitari italiani nella sessione di febbraio dell'anno accademico 1966-1967 e nelle sessioni estive e autunnali dell'anno accademico 1967-1968.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica, in triplice copia ed entro e non oltre il 15 dicembre 1968 la tesi a stampa o dattiloscritta.

Ai fini del termine di cui al comma precedente fa fede la data portata dal timbro postale di arrivo.

Art. 4.

I lavori devono essere accompagnati da una domanda di partecipazione al concorso.

Nella domanda, redatta su carta da bollo, il candidato deve:

indicare le generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza, l'eventuale recapito eletto agli effetti del concorso;

dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di essere dittadino italiano e di godere dei diritti di elettorato politico; di non aver riportato condanne penali, indicando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

dichiarare che, in caso di assegnazione del premio-acquisto, cede al Ministero del bilancio e della programmazione economica i diritti esclusivi di utilizzazione della tesi, ivi compresi quelli di pubblicazione e utilizzazione economica, in ogni forma e modo.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e la firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

*a*) certificato di laurea con indicazione della votazione;

*b*) certificato dei voti riportati negli esami del corso di laurea;

*c*) breve presentazione del professore relatore della tesi;

*d*) qualsiasi eventuale titolo o documento atto a comprovare la preparazione scientifica del candidato;

*e*) elenco, in triplice copia, contenente l'indicazione precisa dei documenti, titoli e della tesi presentati per il concorso.

La domanda deve essere trasmessa al Ministero in un unico plico con i titoli, i documenti e la tesi.

Sono esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, perverranno dopo il termine stabilito nell'art. 3, primo comma.

Dopo tale termine non saranno neppure accettati altri certificati, documenti o titoli, oltre a quelli già presentati.

Non è consentita, dopo il medesimo termine, la sostituzione di dattiloscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 5.

La commissione giudicatrice per l'assegnazione dei premi-acquisto è composta di tre professori universitari di ruolo e di due funzionari addetti al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Un funzionario addetto al Ministero del bilancio e della programmazione economica eserciterà le funzioni di segretario.

La commissione è nominata dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica, con apposito decreto.

Art. 6.

La commissione giudicatrice esprime il proprio giudizio di merito per ogni candidato e assegna il punteggio in base ai seguenti criteri:

*a*) ogni membro della commissione dispone di venti punti;

*b*) sono compresi nella graduatoria dei vincitori e degli idonei coloro che abbiano conseguito un punteggio pari ad 8/10 del totale dei punti di cui dispone la commissione.

Art. 7.

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica acquista i lavori dei candidati compresi nella graduatoria dei vincitori, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

I premi, che risultino disponibili per rinuncia di taluni dei vincitori, possono essere assegnati dal Ministro ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Ove si abbiano candidati classificati con lo stesso punteggio, la scelta viene fatta tenendo conto degli elementi risultanti dalle certificazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) del quarto comma dell'art. 4.

Art. 8.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno il premio in unica soluzione.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica si riserva la facoltà di pubblicare sia le tesi premiate che quelle non premiate che, a giudizio della commissione, presentino un particolare interesse ai fini della programmazione economica.

Roma, addì 31 gennaio 1968

*Il Ministro*: PIERACCINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 2 *marzo* 1968
*Registro n.* 6, *foglio n.* 369

(2582)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Santa Maria Capua Vetere.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 2 ottobre 1967, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta);

Visto il decreto ministeriale in data 19 febbraio 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Santa Maria Capua Vetere, nell'ordine appresso indicato:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Ronza dott. Vincenzo | punti | 87,59 | su 132 |
| 2. Giannino dott. Salvatore | » | 82,68 | » |
| 3. Belvedere dott. Giuseppe | » | 82,36 | » |
| 4. Ruggieri dott. Angelantonio | » | 77,95 | » |
| 5. Centro dott. Francesco Saverio | » | 77,54 | » |
| 6. Curulli dott. Agostino | » | 77,52 | » |
| 7. Fedele dott. Antonino | » | 77,50 | » |
| 8. Miele dott. Amedeo | » | 76,86 | » |
| 9. Magli Francesco | » | 76,50 | » |
| 10. Dell'Isola dott. Erasmo | » | 76,43 | » |
| 11. Albano dott. Benedetto | » | 76,19 | » |
| 12. De Palma dott. Luigi | » | 75,90 | » |
| 13. Scalia dott. Benedetto | » | 75,36 | » |
| 14. Palmieri dott. Lazzaro Giorgio | » | 75,23 | » |
| 15. Verga dott. Vincenzo | » | 75,16 | » |
| 16. Salzano dott. Antonio | » | 75 — | » |
| 17. Mistretta dott. Francesco | » | 74,70 | » |
| 18. Pace dott. Domenico | » | 73,95 | » |
| 19. Spani dott. Tommaso | » | 73,06 | » |
| 20. Sacchitelli dott. Mario | » | 72,13 | » |
| 21. Bonini Celso | punti | 71,95 | su 132 |
| 22. Mastrangelo Domenico | » | 71,80 | » |
| 23. Bertola dott. Vincenzo | » | 71,55 | » |
| 24. Micio dott. Ardesino | » | 71,23 | » |
| 25. Rinaldi dott. Mario | » | 71,09 | » |
| 26. Montagano Mario | » | 70,58 | » |
| 27. Cavalieri dott. Leovigildo | » | 70,57 | » |
| 28. Milano Alberto | » | 70,41 | » |
| 29. Caizzi Gaetano | » | 69,33 | » |
| 30. Crisopulli dott. Domenico | » | 69,27 | » |
| 31. Geraci dott. Vincenzo | » | 68,92 | » |
| 32. Gasponi Vittorio | » | 68,85 | » |
| 33. Mele Gregorio | » | 68,50 | » |
| 34. Pastore dott. Ettore | » | 67,81 | » |
| 35. Piccitto Arturo | » | 63,34 | » |
| 36. Sirri dott. Sergio | » | 63,13 | » |
| 37. Bortone Ugo | » | 63 — | » |
| 38. Perruggino Giovanni | » | 62,66 | » |
| 39. Spina dott. Donato | » | 62,34 | » |
| 40. Lucà dott. Rosario | » | 54 — | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

(2493)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Costituzione della commissione esaminatrice del concorso a due posti di sperimentatore - specializzazione in floricoltura.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1967, registro n. 5, foglio n. 223, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a due posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria, carriera direttiva degli sperimentatori, per la specializzazione in floricoltura;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a due posti di sperimentatore per la specializzazione in floricoltura, indetto con il decreto ministeriale 25 gennaio 1967, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

*Presidente*:

Severini prof. dott. Ugo, consigliere di Stato.

*Componenti*:

Ghisleni prof. Pier Luigi, ordinario di orticoltura e floricoltura nell'Università di Torino;

Foti prof. Salvatore, straordinario di orticoltura e floricoltura nell'Università di Catania;

Puccini prof. Giuliano, direttore della stazione sperimentale di floricoltura di San Remo;

Scognamiglio prof. Alfonso, sperimentatore capo.

*Segretario*:

Gnocchini dott. Rolando, direttore di sezione.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa presunta in L. 1.847.000, sarà imputata per L. 1.294.000 al capitolo 1184 e per L. 553.000 al capitolo 1116 dell'esercizio finanziario 1967.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1967

p. *Il Ministro*: CAMANGI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 26 *febbraio* 1968
*Registro n.* 4, *foglio n.* 134

(2523)

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a sette posti di ingegnere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità.**

Nella dispensa n. 3 del mese di marzo del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, è stato pubblicato il decreto ministeriale dell'8 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1968, registro n. 4, foglio n. 177, che approva la graduatoria dei candidati risultati vincitori e idonei del concorso per esami a sette posti di ingegnere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità, indetto con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1967.

**(2581)**

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione del vincitore e degli idonei del concorso per titoli a un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria.**

Nel supplemento al n. 3 del Bollettino ufficiale del Ministero del commercio con l'estero è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1968, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 177, che approva la graduatoria generale di merito e dichiara il vincitore e gli idonei del concorso per titoli ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero stesso, indetto con decreto ministeriale 10 gennaio 1967.

**(2928)**

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

**Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i compartimenti di Venezia, Trieste, Genova, Firenze, Ancona, Napoli, Bari, Reggio Calabria e Palermo nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi cinquecentosettantuno posti di operaio qualificato in prova.**

Nel bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 4 del 29 febbraio 1968 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 giugno 1967, n. 11066, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i 5, 10, 55, 75, 10, 15, 10, 5 e 5 posti riservati, rispettivamente, ai compartimenti di Venezia, Trieste, Genova, Firenze, Ancona, Napoli, Bari, Reggio Calabria e Palermo nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi cinquecentosettantuno posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2740.

**(2684)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

**Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2405/1 in data 4 dicembre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 2405/2 in data 4 dicembre 1967, con il quale l'ostetrica Verri Pierina è stata assegnata alla condotta del comune di Ronco Briantino;

Ritenuto che, per effetto della rinuncia della suddetta ostetrica Verri Pierina, si deve procedere all'assegnazione della condotta ostetrica di Ronco Briantino;

Visto l'ordine di preferenza indicato dalle candidate nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

L'ostetrica Agazzi Gemma è assegnata alla condotta ostetrica del comune di Ronco Briantino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Milano, addì 28 febbraio 1968

*Il medico provinciale:* TECCE

**(2649)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NUORO

**Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 3235 del 20 giugno 1967, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Nuoro, dell'ordine dei medici e dei comuni interessati;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro, bandito con decreto del medico provinciale n. 3235 del 20 giugno 1967 è così costituita:

*Presidente*:

Lonoce dott.ssa Anna, direttore divisione Ministero della sanità.

*Componenti*:

Stoppani dott. Alberto, medico provinciale superiore;

Manca prof. Serafino, primario medico ospedale S. Francesco, Nuoro;

Manca prof. Franco, primario ostetrico, ospedale San Francesco, Nuoro;

Pisano dott. Gavino, funzionario carriera amministrativa del Ministero dell'interno;

Mulas dott. Giuseppe, medico condotto.

*Segretario*:

Pallotta dott.ssa Mirella, consigliere di 3ª classe, carriera amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Nuoro presso l'ufficio del medico provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato all'albo di questo ufficio per otto giorni consecutivi.

Nuoro, addì 7 marzo 1968

*Il medico provinciale:* FADDA

**(2420)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

**Graduatoria generale del concorso al posto di medico scolastico aggiunto vacante nel comune di Verona**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 101785 del 26 gennaio 1967, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di medico scolastico aggiunto per il comune di Verona;

Vista la deliberazione n. 86 del 5 gennaio 1968, con la quale il comune interessato provvedeva alla nomina della commissione giudicatrice del concorso sopra citato;

Visti i vebali delle operazioni svolte dalla suddetta commissione giudicatrice;

Considerate legittime e regolari dette operazioni;

Visti gli articoli 60 e 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successivamente modificato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso in premesse specificato:

Giovanardi Maria punti 135,500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona, e per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Verona e della prefettura di Verona e del comune interessato.

Verona, addì 27 febbraio 1968

*Il medico provinciale*: D'AMATO

---

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 101785 del 26 settembre 1967, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di medico scolastico aggiunto presso il comune di Verona;

Visto il decreto del medico provinciale n. 101785/67 del 27 febbraio 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso sopra specificato;

Visto l'art. 24 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1938, n. 281, e successivamente modificato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

La dottoressa Maria Giovanardi, risultata idonea nel concorso in premesse specificato, è dichiarata vincitrice del posto di medico scolastico aggiunto presso il comune di Verona.

Il sindaco di Verona è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona, e per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Verona, della prefettura di Verona e del comune interessato.

Verona, addì 28 febbraio 1968

*Il medico provinciale*: D'AMATO

**(2589)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

**Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero in data 8 febbraio 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte medico-chirurgiche vacanti nella provincia al 30 novembre 1966;

Vista la lettera della prefettura di Pescara n. 7998/11.4 di protocollo in data 28 febbraio 1968 con cui, in sostituzione del dott. Agatino Neri, temporaneamente impedito, si designa il dott. Emanuele Colasurdo, vice prefetto vicario, quale componente della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Ritenuto di dover apportare le occorrenti modificazioni al decreto in data 8 febbraio 1968 sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Emanuele Colasurdo, vice prefetto vicario della prefettura di Pescara, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte medico-chirurgiche vacanti nella provincia al 30 novembre 1966 in sostituzione del dott. Agatino Neri, vice prefetto ispettore, temporaneamente impedito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Pescara, dei comuni interessati e di questo ufficio.

Pescara, addì 6 marzo 1968

*Il medico provinciale*: FRANCO

**(2687)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.